

Ufficio Relazioni con il Pubblico - Uffici Giudiziari di Genova

TABELLA CONTRIBUTO UNIFICATO

GIUDICE PACE

Aggiornata al 25/06/2014

(Legge 111 del 15/07/2011 in vigore dal 17/07/2011 di conversione del D.L. 98 del 6/07/2011

Art. 53 D.l. 90/2014

VALORE della controversia (2) (3)	CONTRIBUTO UNIFICATO	DIRITTI FORFETTIZZATI EX ART.30 T.U.	Contributo dimezzato (1)
processi di valore fino a 1033 euro	43 €	nulla	21,50 €
processi di valore da 1033,00 a 1100,00 euro	43 €	27 €	21,50 €
processi di valore da 1100 a 5200 euro	98 €	27 €	49 €
Processi da 5.200 a 20.000 euro e processi di valore indeterminabile	237 €	27 €	
Mancata dichiarazione del valore della causa	1686 €	27 €	
opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)	168 €		

- (1) procedimenti speciali di cui al libro IV, titolo I del c.p.c. e opposizione a decreto ingiuntivo
- (2) comprese le attività conciliative in sede non contenziosa e le opposizioni a sanzione amministrativa L. 689/81 per le quali, stante la competenza esclusiva del GdP, il contributo si paga in base al valore (per gli importi superiori ai 20.000 euro vedi tabella contributo ordinaria)
- (3) Contributo aumentato della metà, se il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero se la parte omette di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio.

AGGIORNATA AL 25/06/2014

APPUNTI

Art. 13 T.U. Spese di Giustizia come modificato dalla Legge Finanziaria 2005 (L. 311/2004)

“il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi: a) 30,00 per i processi di valore fino a 1100,00 euro”

CONCILIAZIONI E IMPOSTA DI REGISTRO

- **verbali di carattere giudiziale che statuiscono la conciliazione tra le parti dinanzi ad un giudice, nell'ambito di un processo** (art. 320 c.p.c): l'articolo 9, comma 9, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Finanziaria 2000) ha introdotto un particolare regime di esenzione fiscale per questi atti di conciliazione, stabilendo che "sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni (Euro 51.645,69)". Quindi le conciliazioni (introdotte dopo il 1/03/02) sono esenti da imposta di registro (ma non da altre imposte) sino all'importo di € 51.645,69
- **verbali di conciliazione in sede non contenziosa davanti al Giudice di Pace** (art. 322 c.p.c.) risulta applicabile l'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, **Istituzione del giudice di pace** come modificato dalla Legge Finanziaria 2005 (L. 311/2004) in forza del quale “le cause e le altre attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad essi relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13, del Testo Unico di cui al DPR 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni”. Dalla predetta formulazione deriva che le cause e le altre attività conciliative in sede non contenziosa, di valore non eccedente 1.033,00 euro, sono esenti dall'imposta di registro e di bollo.

DIRITTI FORFETTIZZATI

Art. 30 T.U. Spese di Giustizia come modificato dalla Legge Finanziaria 2005 (L. 311/2004)

“la parte che per prima si costituisce in giudizio ... anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio in modo forfettizzato, nella misura di 8 €, ECCETTO che nei processi ... L. 319/58 e in quelli in cui si applica lo stesso articolo”

Il Ministero Giustizia, con la [circolare n. 6 dell'8/10/2002](#) (poi ribadita con [nota 29/09/2003](#)) aveva chiarito che “l'anticipazione forfetaria per le notifiche ... non si applica allorché l'esenzione dalle imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa è prevista da norme speciali non abrogate”

E norma speciale era, appunto, l'art. 46 della legge 374/91 che prevedeva sino a € 1.033,00 un'esenzione totale da imposte, spese, tasse o diritti di ogni natura; e tale resta, nella nuova formulazione: esso prevede, infatti, che le cause e le conciliazioni fino a € 1033,00 sono assoggettate soltanto al pagamento del contributo unificato, “ferma restando l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, come originariamente previsto” (cfr. nota prot. 1714052/44/U-04-s-c Ministero Giustizia 30/12/2004)

Aggiornata al 22/03/2013